

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

- Che il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 30 marzo 2000, successivamente variato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 4 novembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana numero 5 del 30 gennaio 2013.
- Che il Comune di Empoli, decorsi oltre cinque anni dalla approvazione del primo Regolamento Urbanistico ha provveduto con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 4 novembre 2013 sopra citata ad approvare il secondo Regolamento Urbanistico (d'ora in poi RUC);
- Che il RUC è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conformemente a quanto disposto dal titolo II del dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).
- Che la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è stata assunta con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 04/11/2013, vista anche la Determinazione dirigenziale n. 769 del 18/09/2013 (parere finale VAS autorità competente);
- Che il RUC contiene la previsione del Piano Attuativo di iniziativa privata (art. 115 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65) di cui alla Scheda norma n. 12.3 in oggetto, e che detto piano non comporta modifiche al Piano Strutturale in quanto opera all'interno delle dotazioni in esso considerate;
- Che l'area interessata dal PUA 12.3 rappresenta al momento un vuoto urbano nella zona per la produzione industriale di Terrafino; è quindi un'area libera all'interno di un'area già urbanizzata, da attuarsi attraverso un piano di lottizzazione finalizzato alla realizzazione nuovi edifici industriali con contestuale reperimento e realizzazione di nuove dotazioni di standard. Pertanto gli obiettivi generali che il piano di lottizzazione si pone sono: soddisfare la domanda di insediamento industriale e completare la messa in sicurezza idraulica dell'area del Terrafino;

Rilevato:

- Che l'art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 specifica che *"in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportano variante quando il piano sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano- volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste"*, fatta salva la verifica dei soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati, prescritta dall'art. 12 comma 6 del D.lgs 152/2006;

- Che rispetto alle valutazioni ambientali strategiche già effettuate in sede di approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, risultano cogenti le discipline e le salvaguardie derivanti dai seguenti atti che si sono formati successivamente:
 - a) Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013 “Approvazione del Procedimento di revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale”;
 - b) Deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 “Approvazione dell’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”;
 - c) Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”.

- Che risulta pertanto necessario valutare, ai sensi del comma 6 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06, i soli effetti significativi sull'ambiente eventualmente derivabili dalla rivalutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli della pianificazione i cui indirizzi, disciplina e prescrizioni, possono avere effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché sulla gestione ed attuazione degli stessi, relativamente allo specifico ambito territoriale del Comune di Empoli.

Dato atto che :

- Dalla verifica compiuta sui contenuti di norme, discipline e prescrizioni sopravvenute dall’approvazione del 2° RUC, confrontata con le azioni previste nel piano attuativo in oggetto, è emerso che:
 - a) non sono stati introdotti ulteriori effetti sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati.
 - b) non sono stati inseriti elementi di tutela ambientale che vadano a implicare profili di incoerenza del piano attuativo rispetto a strumenti normativamente sovraordinati.
 - c) non si producono ulteriori effetti significativi sull’ambiente rispetto a quanto già valutato con la VAS del 2° RUC, e pertanto non è necessario attivare i relativi nuovi procedimenti.

- Si conferma pertanto l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della L.1150/1942 escludendo il Piano in oggetto dal procedimento di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica senza necessità di ulteriori valutazioni, nonché del combinato disposto dell’Art. 5bis, c. 2, della L.R.T. n. 10/10 e s.m. e i..
- il Piano Attuativo risulta coerente con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dalle invarianti strutturali applicabili all’ambito considerato, contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico;
- il Piano strutturale ed Regolamento urbanistico del Comune di Empoli sono stati approvati sotto la vigenza della legge regionale 1/2005, prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 65/2014 (deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 4 novembre 2013), la quale tuttavia all’art. 228 “*Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati*”, stabilisce che decorsi tre anni dall’approvazione della suddetta legge e comunque fino all’adozione del nuovo piano strutturale o del nuovo piano operativo, restano comunque ammessi

- gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati la cui convenzione sia stata sottoscritta, ferma restando la necessità di procedere alla individuazione del perimetro del territorio urbanizzato come definito dall'art. 224 della predetta legge;
- Dalla carta dello Statuto dei Luoghi del Piano strutturale comunale vigente risulta che il Piano attuativo in oggetto non rientra nelle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola così come non rientra nelle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola di individuazione provinciale; trattandosi di un intervento posto al di fuori del territorio rurale non è necessario il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84 della L.R. n. 65/2014;
 - Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 12 co. 6 del d.lgs n. 152/2006 in quanto il Piano proposto non ha effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Che, pertanto, non è necessario attivare i relativi nuovi procedimenti, come evidenziato nella determinazione dirigenziale UER n. 8 del 9 luglio 2016, a firma dell'Autorità Competente nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12 aprile 2016;

Che l'approvazione del piano attuativo non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti, né l'avvio del procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/2001;

Che l'iter istruttorio non ha rilevato contrasti con le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

Che risultano specificatamente valutati gli elementi di fattibilità tecnica, la congruità con i criteri di gestione dell'area relativamente alle destinazioni d'uso proposte, la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la coerenza con il Regolamento urbanistico e i piani di settore;

Che il piano attuativo non ricade su siti compresi nei limiti di applicazione dell'art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e pertanto non risulta necessaria l'attivazione della procedura dell'art. 23 (Disposizioni transitorie) del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico;

Che ai sensi degli artt. 37-38 della LRT 65/2014 è stato istituito il Garante dell'informazione della partecipazione, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 25 marzo 2015, nella persona della dott.ssa Romina Falaschi, le cui funzioni, in attesa di una specificazione regionale, sono disciplinate dagli articoli suddetti e da apposito regolamento comunale, approvato sotto la vigenza della legge regionale 1/2005 con Deliberazione di C. C. n. 4 del 23 gennaio 2006;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Vista la relazione di accompagnamento redatta dall'Istruttore tecnico direttivo del Settore III Politiche Territoriali - Arch. Francesca Tomazzoni, in qualità di Responsabile del Procedimento (**Allegato A**);

Visto il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2 della legge regionale 65/2014 (**Allegato B**);

Visto il Piano Urbanistico Attuativo come redatto a cura e firma degli Architetti Folco e Franco Ancillotti;

Preso atto:

Che il P.U.A si compone dalla seguente documentazione che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "C", come di seguito specificata:

1. Relazione tecnica generale e norme tecniche di attuazione + certificazione professionale di conformità alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti
2. Schema di convenzione
3. Allegato "A" - Verifica triangoli visibilità
4. Relazione tecnica e dichiarazione di conformità ai sensi della L.13/1989, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96, D.P.G.R. 29/07/2009 n.41/R
5. Scheda Norma
6. Documentazione catastale : estratto di mappa catastale + visure
7. Tav. 00 - Documentazione fotografica
8. Tav. 01 - Estratto di RU vigente – Estratto di mappa – Planimetria generale – Profili di sezione
9. Tav. 02 - Dimostrazione analitica delle superfici
10. Tav. 03 - Dimostrazione analitica delle superfici di progetto
11. Tav. 04 – Planimetria generale di progetto
12. Tav. 05 - Planimetria generale di progetto con rete servizi e pubblica illuminazione
13. Tav. 06 - Sezione trasversale – Dettagli costruttivi
14. Tav. 07 - Dimostrazione Legge 13/89 parcheggio pubblico
15. Tav. 08 - Planivolumetrico di progetto
16. Progetto fognatura bianca (Ing. Alessio Mangini) - Relazione di calcolo
17. Progetto fognatura bianca (Ing. Alessio Mangini) Tav. 1-2-3-4-5
18. Valutazioni ambientali (Studio Ambientale Ing. Paolo Pucci)
19. Relazione inquinamento acustico (Geom. G. Bonansegna)
20. Valutazione del campo elettromagnetico (Terna)
21. Relazione di fattibilità geologica, sismica e idraulica (Dott. Geol. Luca Peruzzi)
22. Fascicolo pareri enti gestori pubblici servizi (Enel, Telecom, Toscana Gas, Acque)
23. Computo metrico estimativo + Stima costi della sicurezza

Che ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 ottobre 2011, le indagini geologiche, idrauliche e sismiche sono state depositate alla Regione Toscana, Ufficio Genio Civile di Firenze, che ha assegnato all'istanza, in data 06/10/2016 il n. 3313 di deposito;

Dato atto:

Che si sono formati i presupposti per l'adozione del P.U.A. in oggetto, in conseguenza delle verifiche condotte e agli effetti da esso indotti di carattere ambientale, socioeconomico e di

assetto del territorio, in conformità ai disposti di cui all'art. 111 della legge regionale 65/2014 "Approvazione dei piani attuativi";

Che in data 18 ottobre 2016 il P.U.A, come proposta, è stato sottoposto all'esame della competente commissione consigliare;

Richiamate:

- La parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi;
- La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;
- il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" riguardo alle specifiche determinazioni in merito ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;
- il D.Lgs. n° 82 del 7.03.2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m. i. ed in particolare il comma 2 dell'art. 21 che recita: "*Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20 comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità e immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile*"; il comma 1 dell'art. 23 ter che recita: "*Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12 aprile 2016, di approvazione dello *Schema Convenzione per il "Servizio di reciproca assistenza tecnica fra i Comuni di Empoli e Cerreto Guidi in materia di VAS, ai sensi della L.R.T. 10/2010 e del D.lgs n. 152/06"*, che individua l'Arch. Edo Rossi del comune di Cerreto Guidi come autorità competente nella procedura di VAS per i piani e i programma di competenza del comune di Empoli;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 12 ottobre 2016, con la quale si è proposta al Consiglio comunale l'adozione del PUA in oggetto;

Considerato che il Piano urbanistico attuativo è composto da un gran numero di elaborati;

Valutata pertanto l'inopportunità di produrre in versione cartacea l'intera serie di documenti che costituiscono il piano attuativo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore III Politiche Territoriali Arch. Paolo Pinarelli, che entra a far parte del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto, legalmente rese dai Consiglieri presenti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

Con il seguente esito delle votazioni:

Presenti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

d e l i b e r a

1. Di adottare ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 del Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma n. 12.3, composto dagli elaborati citati in narrativa e allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "C", redatti in formato digitale.pdf, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della relazione redatta dal Responsabile del Procedimento - arch. Francesca Tomazzoni (**Allegato A**) con la quale si accerta e certifica che il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Attuativo si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati;
3. Di prendere atto del rapporto redatto dal Garante della informazione e della partecipazione - Dott.ssa Romina Falaschi (**Allegato B**), in merito alle iniziative poste in essere al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al procedimento di formazione del piano in oggetto;
4. Di dare atto che la bozza di deliberazione comprensiva dei relativi allegati è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio";
5. Di dare atto che il Piano Urbanistico Attuativo sarà trasmesso alla Regione, alla Città Metropolitana;
6. Di dare atto che il Piano attuativo verrà depositato presso gli uffici della Amministrazione Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Burt di apposito avviso, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune; e verrà reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune alla sezione "Garante della comunicazione";
7. Di specificare che, decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla definitiva approvazione del piano attuativo, motivando le determinazioni assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate;

8. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di concludere quanto prima la procedura di approvazione della Piano attuativo;

Con successiva votazione e con voti :

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.